



***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***  
***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

**OGGETTO:** PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.2 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N. 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO, DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO CIG 906878454D

**PROVVEDIMENTO DI MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI  
AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE ESCLUSIONE**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determina n. 10 prot.2565 del 20 gennaio 2022, con la quale è stato disposto di procedere - mediante procedura ex art. 1, comma 2, lett. b), legge 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2.2 del d.l. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 - all’affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che in data 20 gennaio 2022 è stata avviata la RDO 2937472 alla quale sono stati invitati n.20 operatori estratti a sorte tra gli iscritti al MEPA ed abilitati al bando SERVIZI – PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI - Pulizia immobili (aree interne ed esterne) con sede di affari in Roma;

CONSTATATO che alla data di scadenza – fissata per le ore 10,00 del giorno 01 febbraio 2022 – sono pervenute n. 2 offerte come di seguito indicate:

1 I.C. SERVIZI S.R.L. 31/01/2022 18:17:50

2 IRIDE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 28/01/2022 16:56:06

VISTO il provvedimento prot. 4620 del 02/02/2022 con il quale il RUP ha ammesso alla fase successiva tutte e due i concorrenti;

VISTA la determina n. 16 del 01/02/2022 con la quale veniva nominata la commissione di gara;

DATO ATTO che in data 09/02/2022 la commissione di gara ha proceduto alla proposta di aggiudicazione in favore della IC SERVIZI S.R.L. prima classificata;

DATO ATTO, altresì, che in data 21/02/2022 in fase di controlli relativi al possesso dei requisiti ex art. 80 ed 83 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viste le annotazioni presenti sul casellario ANAC che - pur non comportando l’automatica esclusione dalla partecipazione alla gara pubblica – richiedono da parte della stazione appaltante un esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità della società affidataria ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c); c-bis), c-ter); c-quater) d.lgs. 50/2016;

VISTA la nota con la quale il RUP ha richiesto alla IC SERVIZI S.R.L, tra l’altro, la documentazione relativa ai provvedimenti oggetto delle suddette annotazioni, nonché la descrizione di eventuali misure adottate al fine di impedire che le circostanze che hanno dato luogo alle stesse si possano di nuovo verificare e tali da dimostrare l’affidabilità della ditta;

VERIFICATO che in data 24/02/2022 la IC SERVIZI S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta, senza tuttavia descrivere le misure adottate volte a porre rimedio alle violazioni che hanno dato luogo alle



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

iscrizioni sul casellario e ad impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si potrebbero verificare di nuovo;

VISTO, l'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016 che autorizza un'amministrazione aggiudicatrice a escludere da una procedura d'appalto un operatore economico qualora, in particolare, essa dimostri con mezzi adeguati, in primo luogo, che lo stesso operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; in secondo luogo, che i medesimi gravi illeciti professionali, che possono risultare da significative carenze verificatesi nell'esecuzione di un precedente appalto pubblico, hanno dato luogo alla risoluzione del contratto concluso dal medesimo con l'amministrazione aggiudicatrice, a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni e, in terzo luogo, che tale risoluzione non è stata contestata in giudizio o è stata confermata all'esito di un giudizio;

DATO ATTO che dell'atto prot. 380/2021 - con il quale la ASIMare s.r.l. ha provveduto alla risoluzione per inadempimento dell'accordo concluso con la IC SERVIZI S.r.l., che prevedeva l'esecuzione anticipata del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfezione, derattizzazione, servizi complementari e gestione del verde per il periodo 2021 – 2024, suddiviso in 3 lotti, disposto con nota prot. n. 135 del 01/03/2021 e che ha comportato, tra l'altro, la decadenza dall'aggiudicazione disposta in data 14/01/2021 in favore della stessa società - emerge che la società IC SERVIZI SRL:

- ha commesso gravi e reiterati illeciti professionali anche nell'attività di pulizia, in merito alle quali il committente ha evidenziato "il riscontro di numerose carenze";
- non ha dato alcun riscontro alle varie "diffide ad adempire" avanzate dalla committente;

CONSIDERATO che la società IC SERVIZI non ha in alcun modo descritto eventuali misure adottate volte a porre rimedio alle violazioni che hanno dato luogo alle iscrizioni sul casellario e ad impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo, laddove l'indicazione di eventuali misure riparatorie avrebbe potuto dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo facoltativo di esclusione;

VISTO il verbale prot. 9058 del 07/03/2022 del RUP;

#### **DETERMINA**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016 la mancata approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara con verbale prot. 5788 del 09/02/2022 e conseguentemente di escludere dalla procedura in oggetto la IC SERVIZI S.R.L. per le ragioni indicate in premessa, sussistendone l'interesse pubblico al fine di garantire la buona esecuzione del servizio;
- di rinviare gli atti alla commissione di gara al fine di procedere alla proposta di aggiudicazione in favore della seconda classificata IRIDE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.;
- di dare avviso - contestualmente alla pubblicazione del presente atto prevista ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016 - ai concorrenti del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta alcuna segnalazione all'ANAC essendo il risultato di una valutazione discrezionale fatta dalla stazione appaltante in relazione ad un'annotazione già contenuta nel casellario stesso e, comunque, dichiarata dalla società concorrente in sede di gara.

Il Dirigente